

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE

REGOLAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di continuità assistenziale.

Art. 2 – Fonti normative e rinvio

1. Il Regolamento è stato elaborato in conformità a quanto previsto dal vigente A.C.N. del 25 marzo 2005, così come integrato dall'A.C.N. del 29 luglio 2009, nonché dalla normativa di cui agli Accordi Regionali ed Aziendali vigenti.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le fonti di cui al comma 1, nonché le ulteriori fonti normative eventualmente sopravvenute.

Art. 3 – Scopo

1. Il presente regolamento garantisce le modalità operative di cui agli artt. 67 e 68 dell'A.C.N. attraverso una appropriata programmazione del Servizio di Continuità Assistenziale, onde ottenere una ottimizzazione nella risposta alle richieste di assistenza sanitaria del cittadino.

Art. 4 – Campo di applicazione

1. Viene rivolto a tutti i medici del Servizio di Continuità Assistenziale operanti nel territorio di competenza aziendale e ha decorrenza dalla data della sua adozione con provvedimento dell'organo di vertice aziendale.

Art. 5 – Referente

1. L'Azienda istituisce la figura del Referente del Servizio di Continuità Assistenziale, con l'individuazione di un medico tra i titolari di incarico a tempo indeterminato, individuato dal Direttore generale sulla base di una terna di nomi trasmessa dalle organizzazioni sindacali partecipanti al Comitato aziendale ex art. 23 ACN.
2. L'incarico di Referente ha validità biennale, ed è eventualmente prorogabile fino ad un massimo di un anno. In caso di mancata proroga l'incarico viene meno senza necessità di specifiche comunicazioni. Al fine di favorire l'alternanza tra tutti i professionisti della C.A. non è possibile conferire un nuovo incarico al medesimo professionista per tutta la durata dell'incarico precedentemente svolto quale titolare. L'Azienda si riserva di modificare il presente regolamento in ogni sua parte: in tale caso l'incarico cessa di diritto anticipatamente il trentesimo giorno successivo all'approvazione del nuovo regolamento. L'incarico può altresì cessare anticipatamente per dimissioni del Referente, da comunicare con un preavviso di 30 giorni, nonché sulla base di un giudizio non positivo dell'attività svolta, espresso dalla Direzione aziendale, acquisite eventuali osservazioni dell'interessato e sentito, altresì, il parere del Comitato Aziendale: la data di cessazione anticipata è comunicata al Referente almeno 30 giorni prima.

3. I compiti assegnati al Referente riguardano il coordinamento – secondo le modalità riportate nel presente Regolamento – delle attività del Servizio di Continuità Assistenziale, nonché la predisposizione dei turni nelle diverse sedi aziendali di attività (ivi compreso il CPC) secondo le previsioni normative e secondo le direttive aziendali.
4. L'impegno richiesto per lo svolgimento dell'incarico di Referente viene quantificato in 24 ore mensili: al Referente viene quindi corrisposto, previa esibizione di una dichiarazione inerente il numero di ore dedicate al compito di referente, un compenso mensile onnicomprensivo pari al massimo al valore del servizio di Continuità assistenziale per le ore sopra indicate.
5. In caso di svolgimento dell'attività di referente anche per l'attività di continuità assistenziale presso la Casa circondariale e/o eventuali ulteriori sedi è previsto un compenso aggiuntivo pari a 12 ore mensili corrisposto con le medesime modalità di cui al comma 4.
6. Il Referente del Servizio di Continuità Assistenziale, nell'espletamento delle proprie funzioni, è autorizzato all'utilizzo degli automezzi aziendali disponibili; allo stesso viene fornito un cellulare aziendale.
7. E' prevista altresì la figura del sostituto del Referente, che svolge la propria attività in caso di impedimento del titolare, identificato tra i medici di cui alla terna di nomi individuati dalle organizzazioni sindacali: al medesimo viene corrisposto, in proporzione all'effettivo periodo di attività, il compenso di cui al comma 4.

Art. 6 – Modalità di assegnazione dei turni

1. L'orario di servizio è gestito dall'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste in collaborazione con il Referente.
2. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato, con orario settimanale di 24 ore, effettueranno un minimo di 9 turni mensili, corrispondenti a 106 ore.
3. Il titolare di incarico a tempo indeterminato distribuirà il proprio orario di servizio attivo di 24 ore settimanali con i propri turni sulle settimane del mese, assicurando la completezza del calendario, in concorso con gli altri colleghi titolari di incarico a tempo indeterminato. Dovrà essere seguito il criterio di equità sia nella distribuzione dei turni (tra prefestivi, festivi e feriali), che nel numero, fermo restando il rispetto della compatibilità oraria.
4. Nel caso non vi fosse accordo tra i medici titolari di incarico a tempo indeterminato l'Azienda, sentito il Referente, assegna i turni d'ufficio sia con riferimento all'orario che con riferimento alla sede di svolgimento del servizio.
5. Al fine di poter far fruire al medico un adeguato ristoro psico-fisico e quale garanzia di sicurezza sia per l'operatore che per l'attività assistenziale erogata alla popolazione, non sono ammessi turni continuativi. Trovano inoltre applicazione, in via analogica, le disposizioni in materia di orario di lavoro previste per il personale dipendente (DLGS 66/2003): a tal fine il referente vigila in particolare sul rispetto del riposo giornaliero di 11 ore. I turni di attività non devono quindi superare le 12 ore continuative. Tale disposizione può essere derogata, al fine di garantire un'adeguata assistenza sanitaria, solo in caso di situazioni di urgenza/emergenza o eccezionali e non programmabili. In tali casi il professionista deve conservare la documentazione comprovante le situazioni in parola da esibire all'Azienda in caso di svolgimento di eventuali controlli.
6. I turni notturni e diurni vengono assegnati per 12 ore, ad eccezione del turno prefestivo di 10 ore e dei turni da definire congiuntamente con la Casa circondariale. Solo in caso di eccezionali esigenze, adeguatamente giustificate e comprovate, è possibile suddividere i turni diurni a metà.
7. Ai medici con incarichi a tempo determinato o provvisori i turni saranno assegnati con le stesse modalità riportate per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato.

Art. 7 – Compilazione dei turni mensili

1. La compilazione dei turni mensili del Servizio di Continuità Assistenziale avviene con le seguenti modalità:
 - a) i medici titolari di incarico a tempo indeterminato e quelli con incarico a tempo determinato inviano le proprie disponibilità per l'orario al Referente entro e non oltre il giorno 5 del mese precedente quello di riferimento;
 - b) il Referente compila il calendario dei turni, inviandolo all'Azienda ed ai medici in turno, entro il giorno 15 del mese precedente quello di riferimento;
 - c) l'Azienda, in caso di modifiche, comunica il calendario a tutti i medici presenti nei turni entro il giorno 20 del mese precedente quello di riferimento.

Art. 8 – Scambio dei turni

1. I medici inseriti nel calendario dei turni possono effettuare lo scambio di turno alla pari a condizione che il medico sostituto e il medico sostituito facciano pervenire formale comunicazione al Referente.

Art. 9 – Sostituzioni

1. Il medico inserito nel calendario dei turni è tenuto a svolgere l'attività programmata. In caso di oggettiva impossibilità allo svolgimento dell'attività per un periodo fino a 9 giorni il medico di turno deve darne tempestiva comunicazione al referente il quale individua un medico tra coloro che hanno comunicato la disponibilità all'effettuazione dei turni di reperibilità. In difetto di quanto indicato nel presente comma l'assenza si considera ingiustificata, salvo il caso di circostanze eccezionali ed imprevedibili, da comprovare adeguatamente.
2. Il Referente, ricevuta la comunicazione, individua il sostituto tra i medici di cui alla graduatoria prevista all'articolo 10: i medici che non accettano la sostituzione non possono, per il mese di riferimento ed il successivo, salvo casi di comprovata necessità, svolgere attività quali sostituti.
3. E' possibile svolgere un massimo di 96 ore mensili di sostituzione, fermo restando in ogni caso il limite orario di cui al DLGS 66/2003. I turni di sostituzione sono affidati in modo equo, in modo da garantire, nel rispetto della graduatoria, identiche possibilità di sostituzione.
4. In caso di indisponibilità di tutti i medici presenti in graduatoria i sostituti sono individuati d'ufficio.

Art 10 – Graduatoria aziendale di disponibilità

1. L'Azienda è tenuta alla stesura ed alla gestione della graduatoria aziendale di disponibilità, in base alle richieste pervenute – su idonea modulistica aziendale - entro il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno.
2. La graduatoria ha validità annuale, con scadenza al 31 gennaio dell'anno successivo. La graduatoria viene aggiornata mensilmente. Periodicamente vengono eliminati dalla graduatoria i nominativi non aventi più interesse allo svolgimento dell'attività di continuità assistenziale o incompatibili.

Art. 11 – Scheda di rilevazione dell'attività

1. Tutti i medici del Servizio di Continuità Assistenziale si impegnano a compilare in ogni sua parte la scheda di rilevazione dell'attività svolta, indicando l'orario di ingresso e quello di uscita, eventuali note ed apponendo la propria firma, controfirmando eventuali correzioni.

2. Il Referente ha il compito di trasmettere all'Azienda, entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento, la scheda di rilevazione di tutte le sedi aziendali.

Art. 12 – Gestione ed utilizzo dei veicoli aziendali

1. Tutti i medici del Servizio di Continuità Assistenziale dovranno attenersi scrupolosamente, per l'utilizzo del mezzo aziendale, a quanto previsto in materia dal vigente "Regolamento per la gestione ed utilizzo dei veicoli aziendali".
2. Non è prevista una richiesta di rimborso per l'utilizzo del proprio automezzo o del servizio taxi, se questi non siano preventivamente autorizzati, in particolari situazioni, dalla Direzione aziendale.

Art. 13 – Rapporti con la SSD Sistema 118 (SSD Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e Gestione delle urgenze territoriali) - Trasporto sanitario ordinario

1. Il rapporto tra tutti i medici del Servizio di Continuità Assistenziale e la SSD Sistema 118 (SSD Pronto Soccorso Ospedale Maggiore e Gestione delle urgenze territoriali) deve essere diretto.
2. Tutti i medici del Servizio di Continuità Assistenziale devono attenersi alle disposizioni impartite dall'Azienda in materia di trasporto sanitario ordinario.

Art. 14 – Vigilanza sull'applicazione del Regolamento

1. L'Azienda vigila sulla corretta e completa applicazione del presente Regolamento. Eventuali criticità verranno segnalate al Comitato aziendale. A tal fine il referente segnala all'Azienda ogni notizia utile.

Art. 15 – Responsabilità convenzionali e violazioni

1. Tutti i medici del Servizio di Continuità Assistenziale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Regolamento, nonché di quelli previsti dal vigente A.C.N., e dagli accordi regionali ed aziendali in materia.
2. L'inosservanza degli obblighi e dei compiti richiamati al precedente paragrafo comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 30 del vigente A.C.N.

Art. 16 – Norme finali

1. Al fine di ottimizzare le modalità di acquisizione delle presenze in attività dei medici del Servizio di Continuità Assistenziale l'Azienda utilizza procedure di rilevamento elettronico della presenza in servizio dei medici di C.A. a mezzo badge. La concreta attivazione delle procedure di rilevamento elettronico avverrà non appena saranno disponibili i badge nonché disposte le necessarie modifiche al sistema informatico per la rilevazione delle presenze.
2. L'Azienda si riserva sia di organizzare il servizio di Continuità assistenziale in maniera differente da quanto previsto nel presente regolamento anche, eventualmente, disciplinando, per quanto di competenza aziendale, l'istituto della reperibilità, sia di modificarne il contenuto in ogni sua parte. In tale caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 5, comma 2, con riferimento alla cessazione dell'incarico di referente.